

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03638/001
presentata da **ASCIERTO FILIPPO** il **28/07/2010** nella seduta numero **360**

Stato iter : **IN CORSO**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
CASERO LUIGI	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	07/28/2010

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/1

presentato da

FILIPPO ASCIERTO

testo di

giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame, all'articolo 12, comma 10, prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1^o gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio (TFS) di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avvenga in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto (TFR), con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento;

tale prescrizione s'inquadra nel contesto di una serie di interventi mirati a limitare la spesa pubblica e quindi è volta ad assicurare risparmi nei TFS corrisposti ai propri dipendenti dalle citate amministrazioni;

la norma in esame è applicabile anche al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, caratterizzato da un'acclarata specificità di stato giuridico e/o di impiego - che comporta la sottoposizione a rinunce, rischi e disagi non comparabili con quelli richiesti agli altri pubblici dipendenti - e conseguentemente titolare di un assetto retributivo e previdenziale complesso e peculiare;

in tale contesto, specie per il personale in argomento, è indispensabile assicurare che la disposizione in esame, necessariamente espressa in termini generali e concettuali, sia applicata in maniera equa, conforme alla volontà del legislatore e coerente con il quadro normativo complessivo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di fornire con riguardo all'articolo 12, comma 10 del decreto-legge in esame, con riferimento al personale delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un'interpretazione in linea con i principi ispiratori della norma stessa, in particolare al fine di chiarire inequivocabilmente che, a decorrere dal 1^o gennaio 2011, il TFS (indennità di buonuscita) del predetto personale discenderà dalla sommatoria di due quote:

la prima determinata integralmente secondo le preesistenti disposizioni, prendendo a riferimento le voci utili dell'ultima retribuzione percepita in servizio e l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2010;

la seconda determinata con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile, prendendo a riferimento l'anzianità contributiva maturata dal 1^o gennaio 2011 alla data del congedamento e, a meno di diverso accordo con le rappresentanze del personale interessato, tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del servizio, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese;

in particolare le modalità di dettaglio per il computo della seconda quota e le connesse modalità di

contribuzione dovranno essere fissate entro il 31 dicembre 2010 di concerto con le rappresentanze del personale interessato, anche al fine di individuare analiticamente le voci retributive per le quali dal 1^o gennaio 2011 la contribuzione potrà essere rapportata a una base maggiorata del 15 per cento, allo scopo di assicurare con riferimento a detta quota un beneficio corrispondente a quello dell'aumento figurativo dei «sei scatti di stipendio» previsto dalla normativa applicabile per il calcolo della prima.

9/3638/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ascierto.

www.conapo.it

Camera dei Deputati

Legislatura 16
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03638/061
 presentata da **CICU SALVATORE** il **28/07/2010** nella seduta numero **360**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
FALLICA GIUSEPPE	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
DE ANGELIS MARCELLO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
SAGLIA STEFANO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
HOLZMANN GIORGIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
MARINI GIULIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
MAZZONI RICCARDO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
SPECIALE ROBERTO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
CIRIELLI EDMONDO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
MOLES GIUSEPPE	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
CASERO LUIGI	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	07/28/2010

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ACCOLTO IL 28/07/2010
 PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
 RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
 RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
 CONCLUSO IL 29/07/2010

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/61

presentato da

SALVATORE CICU

testo di

giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,

premessi che:

l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge in esame, prevede che, nel triennio 2011-2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi inclusi quelli di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, come identificate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possa superare quello in godimento nell'anno 2010;

tale disposizione costituisce una misura di salvaguardia diretta a garantire il conseguimento dei risparmi nel settore dei redditi da lavoro dipendente erogati dalle citate amministrazioni correlati all'attuazione degli interventi di contenimento della spesa pubblica di cui al medesimo articolo 9 e che ad essa la relazione tecnica non riconnette alcun effetto finanziario diretto;

la suddetta disposizione, nel corso dell'iter parlamentare, è stata modificata nel senso di precisare che la determinazione del trattamento economico riferito all'anno 2010, quale limite retributivo di riferimento, va computato al «netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno (...), maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio»;

la nuova formulazione della disposizione non può che essere volta a evitare ingiustificate sperequazioni nei confronti del personale che, nel caso in cui il tetto retributivo fosse stato riferito al trattamento economico complessivo effettivamente goduto nell'anno 2010, per il solo fatto di essere destinatario nel citato triennio, per esigenze dell'amministrazione, di provvedimenti di destinazione ad altra sede di servizio o ad altro incarico, anche all'estero, non avrebbe potuto, al pari del personale destinatario di analoghi provvedimenti di impiego prima del 2011, vedere riconosciuti gli emolumenti e le indennità, anche di natura compensativa per le spese sostenute dal dipendente, previsti per la nuova posizione di impiego;

tale precisazione, in questo senso, risulta indispensabile per salvaguardare, fatti salvi i saldi complessivi, la specificità dello status giuridico e di impiego del personale delle Forze armate e di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, caratterizzato da una mobilità e flessibilità di impiego, sul territorio nazionale e all'estero, non riscontrabile in nessun altro settore del pubblico impiego, cui sono correlati specifici istituti retributivi volti a compensare i maggiori rischi e disagi, nonché il più elevato grado di professionalità richiesto per funzioni specialistiche;

una diversa interpretazione porterebbe alla situazione paradossale per cui il militare appartenente ad un reparto non impiegato in missioni internazionali all'estero nell'anno 2010 ma che lo fosse nell'anno 2011 non risulterebbe destinatario di alcun compenso aggiuntivo, inclusa la diaria di missione all'estero;

parimenti devono ritenersi non computabili ai fini del raggiungimento del tetto retributivo del 2010 le misure perequative, di cui all'articolo 8, comma 11-bis, per il personale delle Forze armate e di polizia e per quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni del comma 21 del medesimo articolo, giacché diversamente le citate misure perequative risulterebbero non erogabili, impegna il Governo

a dare corretta interpretazione sistematica all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 8, comma 11-bis, con specifico riferimento al personale delle Forze armate e di polizia, nonché a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che, nel rispetto dei saldi complessivi, quanto da esso percepito per compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, assegni spettanti per l'assolvimento delle specifiche funzioni senza demerito, modifiche della posizione di impiego e misure perequative individuate con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve ritenersi non computabile ai fini del raggiungimento del tetto retributivo di cui alla medesima disposizione, il quale va considerato non come riferito al singolo dipendente ma al totale delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per l'erogazione dei citati compensi. In particolare, devono quindi ritenersi escluse dal tetto retributivo di cui all'articolo 9, comma 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, comma 11-bis, anche le indennità operative delle Forze armate, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale e l'omogeneizzazione retributiva, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio.

9/3638/61. Cicu, Fallica, De Angelis, Paglia, Holzmann, Marini Giulio, Mazzoni, Speciale, Cirielli, Moles.

Camera dei Deputati

Legislatura 16
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03638/320
 presentata da **CASINI PIER FERDINANDO** il **28/07/2010** nella seduta numero **360**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
CESA LORENZO	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
CICCANTI AMEDEO	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
GALLETTI GIAN LUCA	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
COMPAGNON ANGELO	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
RAO ROBERTO	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
TASSONE MARIO	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
RIA LORENZO	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
MANTINI PIERLUIGI	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
OCCHIUTO ROBERTO	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
LUSETTI RENZO	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
VOLONTE' LUCA	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
NARO GIUSEPPE	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
BOSI FRANCESCO	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010
DELFINO TERESIO	UNIONE DI CENTRO	07/28/2010

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
CASERO LUIGI	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	07/28/2010

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ACCOLTO IL 28/07/2010
 PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
 RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

TESTO ATTO**Atto Camera****Ordine del Giorno 9/3638/320**

presentato da

PIER FERDINANDO CASINI

testo di

giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,

premessi che:

la funzione insostituibile degli operatori del Comparto Sicurezza e Difesa è unanimemente riconosciuta, così come l'impegno e la professionalità da questi quotidianamente profusi al servizio dei cittadini e delle istituzioni, anche se spesso ed inspiegabilmente non viene ad essi corrisposto un adeguato riconoscimento in termini di mezzi e risorse;

tra le diverse norme contenute nella manovra riguardanti il Comparto Sicurezza e Difesa, che dispongono pesanti tagli alla spesa in questo settore, quella che risulta maggiormente penalizzante per gli operatori è dettata dai commi 1 e 21 dell'articolo 9 (il primo prevede, per il triennio 2011/2013, il blocco del trattamento economico, compreso quello «accessorio» al trattamento in godimento nell'anno 2010, il secondo, invece, congela, sempre per triennio citato, senza possibilità di recupero, gli scatti automatici e limita ai soli effetti giuridici e non retributivi le eventuali progressioni di carriera), solo in parte mitigata dal comma 11 bis dell'articolo 8;

tale ultima disposizione, relativa al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, prevede, al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

non pare sufficientemente chiaro cosa si debba intendere per «misure perequative», ed in che modo queste misure incideranno sulle posizioni dei singoli dipendenti del comparto;

il citato comma 11 bis dell'articolo 8 prevede che le citate «misure perequative» e la ripartizione del fondo tra i ministeri interessati sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti;

le «misure perequative» in argomento in quanto riferite al «trattamento economico del personale dipendente» e, pertanto, in base ai principi costituzionali ed a quelli generali dell'ordinamento rientrano sicuramente nella sfera di competenza delle organizzazioni sindacali e dei comitati di rappresentanza militare interessati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di voler acquisire sulla bozza del decreto del Presidente del Consiglio che individuerà le «misure perequative» e distribuirà le risorse del Fondo previsto dall'articolo 8, comma 11 bis, il parere delle organizzazioni sindacali e dei comitati di rappresentanza militare del personale del Comparto sicurezza e difesa anche mediante l'istituzione di appositi tavoli di confronto;

a valutare l'opportunità di formulare in tempi rapidi un'interpretazione autentica delle disposizioni sopra richiamate che attesti formalmente, nel modo più esplicito, che non si produrranno tagli sui compensi accessori relativi a trasferimenti, missioni, presenza qualificata, lavoro straordinario,

nonché sull'assegno di funzione e sulle indennità pensionabili.

9/3638/**320**. (Testo modificato nel corso della seduta) Casini, Cesa, Ciccanti, Galletti, Compagnon, Rao, Tassone, Ria, Mantini, Occhiuto, Luseti, Volontè, Naro, Bosi, Delfino.

WWW.CONAPO.IT

Camera dei Deputati

Legislatura 16
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03638/060
presentata da **FALLICA GIUSEPPE** il **28/07/2010** nella seduta numero **360**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
CICU SALVATORE	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
CIRIELLI EDMONDO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
MOLES GIUSEPPE	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
SAGLIA STEFANO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
DE ANGELIS MARCELLO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
HOLZMANN GIORGIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
MARINI GIULIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
MAZZONI RICCARDO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010
SPECIALE ROBERTO	POPOLO DELLA LIBERTA'	07/28/2010

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
CASERO LUIGI	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	07/28/2010

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ACCOLTO IL 28/07/2010
 PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
 RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
 RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
 CONCLUSO IL 29/07/2010

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/60

presentato da

GIUSEPPE FALLICA

testo di

giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9, comma 21, del disegno di legge in esame, reca tre interventi comportanti effetti negativi sul trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico. In particolare: blocca per il triennio 2011-2013 l'adeguamento automatico dei dirigenti in regime di diritto pubblico; blocca per il medesimo periodo e per lo stesso personale l'attribuzione di classi e scatti di anzianità; sancisce i soli effetti giuridici per le progressioni di carriera comunque denominate disposte nel triennio, sia per i dirigenti non contrattualizzati sia per il personale contrattualizzato;

il comma 11-bis dell'articolo 8, prevede, allo scopo di tutelare la specificità del comparto sicurezza e difesa e di quello del soccorso pubblico, l'istituzione di un fondo di 80 milioni di euro, per il solo biennio 2011 e 2012, per il finanziamento di misure perequative in favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, volte a compensare gli effetti di cui al citato comma 21 dell'articolo 9;

la relazione tecnica al disegno di legge in esame non determina con esattezza i risparmi attesi dall'applicazione dell'articolo 9, comma 21, con riguardo al comparto sicurezza e difesa e a quello del soccorso pubblico, e non reca alcuna previsione con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal blocco delle promozioni;

la dotazione di 80 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, potrebbe, pertanto, risultare non sufficiente per garantire l'adozione, con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di efficaci e complete misure perequative delle previsioni del menzionato comma 21, in favore del personale dei citati comparti,

impegna il Governo:

a verificare l'idoneità delle risorse di cui all'articolo 8, comma 11-bis, integrando, ove necessario, le stesse fino a consentire l'adozione di efficaci e complete misure perequative degli effetti di ciascuna delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, a tutela della specificità di status e di impiego del personale delle Forze armate e di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

a prevedere adeguate risorse per il fondo di cui in premessa anche per l'ulteriore anno 2013, allo scopo di consentire l'adozione delle necessarie misure perequative anche in tale anno nel quale continuano a operare gli effetti dell'articolo 9, comma 21.

9/3638/60. Fallica, Cicu, Cirielli, Moles, Paglia, De Angelis, Holzmann, Marini, Mazzoni, Speciale.

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03638/285
presentata da **PAGLIA GIANFRANCO** il **28/07/2010** nella seduta numero **360**

Stato iter : **IN CORSO**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
CASERO LUIGI	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	07/28/2010

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/285

presentato da

GIANFRANCO PAGLIA

testo di

giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame riguarda anche il personale del comparto sicurezza-difesa; durante l'esame del provvedimento prima al Senato e poi in Commissione bilancio alla Camera sono stati evidenziati molti problemi relativi alla specificità del comparto sicurezza-difesa e sono stati sottolineati gli aspetti più delicati che potrebbero venire compromessi con l'applicazione di alcune norme contenute nella Manovra 2010;

il Governo ha tenuto conto di alcune delle osservazioni avanzate ed ha, anche se in modo parziale, tenuto conto delle esigenze di questo settore specifico e del suo ruolo strategico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di:

introdurre un'eccezione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco interessate dal blocco per le indennità e trattamenti accessori legati all'impiego in Patria e all'estero, all'attività operativa, alla progressione di carriera ed ai passaggi di ruolo;

esentare l'intero comparto sicurezza-difesa dal blocco delle progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013;

in particolare esentare il personale contrattualizzato delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dal blocco delle progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 al fine di assicurarne gli effetti economici oltre che giuridici;

prorogare fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di essere collocati in ausiliaria, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo;

equiparare a tutti gli effetti le cessazioni dal servizio permanente a domanda, previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, a quelle per raggiungimento del limite di età;

riassegnare al pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa, per l'alimentazione del fondo-casa, le rate di ammortamento dei mutui concessi attraverso il fondo-casa, che ora confluiscono nel bilancio dello Stato.

9/3638/285.(Testo modificato nel corso della seduta)Paglia.

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03638/021
presentata da **PUGLIESE MARCO** il **28/07/2010** nella seduta numero **360**

Stato iter : **CONCLUSO**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
CASERO LUIGI	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	07/28/2010

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/21

presentato da

MARCO PUGLIESE

testo di

giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,

premesso che:

uno dei cardini della manovra finanziaria sotto il profilo strettamente economico è costituito dal principio fissato dall'articolo 9, comma 1, che prevede il congelamento degli incrementi economici comunque denominati per il personale appartenente alla pubblica amministrazione;

nel corso dei lavori parlamentari il testo decreto-legge in esame è stato migliorato in questa parte essenziale, senza tuttavia pregiudicare il mantenimento dell'invarianza dei saldi, chiarendo che il meccanismo di congelamento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici non può riguardare le parti accessorie della retribuzione connesse alla presenza in servizio. In questo modo, variazioni delle retribuzioni dipendenti da eventi specifici quali, a mero titolo esemplificativo, malattia, maternità, missioni all'estero non comportano l'effetto del blocco delle retribuzioni per gli anni 2011, 2012 e 2013. Ciò significa che per tali annualità rimane impregiudicata la possibilità per il singolo dipendente pubblico di percepire una retribuzione anche superiore a quella percepita nell'anno 2010 e ciò senza compromettere il principio fondamentale posto alla base dell'intera manovra, dell'invarianza dei saldi complessivi. Tale chiarimento, operato in sede di conversione nell'ambito dei lavori in sede referente, si applica a tutto il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, contrattualizzato e non contrattualizzato ed in particolare al comparto sicurezza e difesa;

per garantire l'effettività di questo risultato, con riferimento alle risorse finanziarie destinate al pagamento della parte accessoria della retribuzione, l'intervento operato nel corso dei lavori presso il Senato della Repubblica ha anche consentito di chiarire che non si opera più un congelamento riferito al trattamento del singolo dipendente, cioè a quanto a tal titolo il singolo aveva percepito nell'anno 2010, ma il congelamento è ora riferito al totale delle risorse a questo scopo utilizzate dalle singole amministrazioni che, pertanto, all'interno dell'identico budget di spesa, potranno garantire esattamente gli stessi standard di risultato. All'interno quindi del monte risorse complessivamente invariate, al singolo dipendente potrà essere garantita la possibilità di percepire, per la parte accessoria della retribuzione, anche di più di quanto aveva percepito nell'anno precedente ovviamente sulla base delle attività effettivamente espletate e comunque senza aggravio per la finanza pubblica;

per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge in esame, in quanto destinate ad alimentare la parte accessoria del trattamento retributivo spettante al personale, le stesse non rientrano nel congelamento del trattamento retributivo individuale stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge in esame,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento, anche di natura interpretativa, volto a specificare che, anche per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie

destinate al pagamento della parte accessoria della retribuzione, non si opera un congelamento riferito al trattamento del singolo dipendente, cioè a quanto a tal titolo il singolo aveva percepito nell'anno 2010, ma il congelamento è riferito al totale delle risorse a questo scopo utilizzate dalle singole amministrazioni che, pertanto, all'interno dell'identico budget di spesa, potranno garantire esattamente gli stessi standard di risultato; in particolare a garantire che all'interno del monte risorse complessivamente invariate, al singolo dipendente potrà essere assicurata la possibilità di percepire, per la parte accessoria della retribuzione, anche di più di quanto aveva percepito nell'anno precedente ovviamente sulla base delle attività effettivamente espletate e comunque senza aggravio per la finanza pubblica;

ad adottare ogni utile provvedimento, anche di natura interpretativa, volto a specificare che per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge in esame, in quanto destinate ad alimentare la parte accessoria della retribuzione spettante al personale, le stesse non rientrano nel congelamento del trattamento retributivo individuale stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge in esame.

9/3638/21. Pugliese.

WWW CONAPO.IT

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03638/135
presentata da **ROSATO ETTORE** il **28/07/2010** nella seduta numero **360**Stato iter : **IN CORSO**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
CASERO LUIGI	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	07/28/2010

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/135

presentato da

ETTORE ROSATO

testo di

giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,

premessi che:

le norme contenute nel provvedimento che intervengono in materia di trattamenti di fine rapporto risultano, se applicate al personale militare, ancor più penalizzanti in quanto in contrasto con i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalle norme sullo stato giuridico e l'avanzamento e con le norme che disciplinano i vari ordinamenti del personale militare e delle forze di polizia; impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire i fondi di previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza difesa e dei vigili del fuoco prima che le norme di cui all'articolo 12 comma 10, abbiano concreti effetti.

9/3638/135. (Testo modificato nel corso della seduta) Rosato.